

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 3-3083

Legge 8/02/2001, n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo all'utilizzo diretto dell'importo di euro 80.400,00 per un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi in Monchiero, fraz. Borgo Nuovo n. 117/119/121 (P.I. n. 9238).

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

con nota Prot. n. 10121 del 14/09/2011 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Cuneo trasmetteva agli uffici regionali copia della documentazione inerente una richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fondi Legge 513/77 art. 25 per un intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi in Monchiero (CN), per un importo complessivo pari a euro 80.400,00;

con la nota sopra citata venivano trasmessi la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC n. 3453 del 5/08/2011, copia del parere favorevole assunto dalla competente Commissione Tecnico-consultiva (CTC) in data 18/07/2011 (n. 168) ed il QTE n. 1;

le risorse che l'ATC di Cuneo intende utilizzare per il sopra richiamato intervento fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC, trattenute e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

vista la deliberazione n. 3453 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Cuneo in data 5/08/2011, con la quale è stato approvato l'intervento di manutenzione straordinaria da eseguire in Monchiero, fraz. Borgo Nuovo 117/119/121 ed è stata chiesta l'autorizzazione ai competenti uffici regionali all'utilizzo dell'importo di euro 80.400,00 a valere sui fondi trattenuti presso l'ATC;

rilevato che la sopra indicata deliberazione richiama una precedente delibera del Consiglio di Amministrazione, precisamente la n. 3254 del 3/05/2010, che aveva approvato la localizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria finanziati con i fondi della legge 513/77, art. 25, comma 3;

dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Cuneo, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 36147/DB0803 del 11/10/2011 con la quale il competente Settore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Cuneo coerente con quanto previsto dal vigente regolamento per gli interventi di e.r.p.s. (edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) e che il numero di programma attribuibile è il n. 9238;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consultiva istituita presso l'ATC di Cuneo ha espresso parere favorevole in data 18/07/2011 (parere n. 168) sul sopra indicato intervento, richiamando anche il proprio precedente parere favorevole al progetto assunto in data 9/05/2011;

considerato che l'importo di euro 80.400,00, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Cuneo;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nel parere della CTC espresso in data 18/07/2011, lo stesso è relativo ad opere di manutenzione straordinaria, nello specifico: riqualificazione della copertura area interrata box e facciata area giardino del fabbricato ATC sito in Monchiero, fraz. Borgo Nuovo 117/119/121, per un importo complessivo pari a euro 80.400,00;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Cuneo con la nota Prot. n. 10121 del 14/09/2011 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine ai primi indirizzi applicativi della recente legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 18/07/2011 (n. 168);

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo all'utilizzo diretto dell'importo di euro 80.400,00 relativo alle disponibilità accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi in Monchiero, fraz. Borgo Nuovo 117/119/121 (PI n. 9238).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)